



CITTA' DI SQUINZANO

- Provincia di Lecce -

Art.5 comma 9DL 95/2012 come modificato dall'art 17 del L124/2015 , art. 90 del D. Lgs. 267/2000, conferimento incarico a tempo determinato, a titolo gratuito, a personale in quiescenza, nell'Ufficio di Staff del Sindaco.

Con la presente convenzione, redatta in duplice copia, tra :

il Comune di Squinzano, C.F. 80001050758, P. IVA 01137060750, in persona del legale rappresentante, avv. Cosimo Miccoli, nato a Squinzano (Le), il 01/07....., C.F., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, in via Matteotti, n. 24,

e

il geom. Giorgio Antonio Longo, nato il 08/06/1945 a Squinzano, ed ivi residente alla via Montessori, n. 21, C.F. LNGGGN45H08I930T, già dipendente del Comune di Squinzano con la qualifica di Responsabile del Settore Tecnico, in quiescenza dal 01/07/2012, di seguito "incaricato";

Visti e richiamati:

- l'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 recita: *"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato...."*;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l'art. 8, il quale stabilisce che *"Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere costituiti uffici in posizione di staff, previsti nella dotazione organica e posti alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori, per supportare tali organi, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza. A tali uffici può essere assegnata una o più unità di personale, a tempo pieno o parziale, scelta tra i dipendenti di ruolo del Comune, ovvero ci si può avvalere di personale esterno a tempo determinato. Resta in ogni caso escluso l'inserimento, in tali contratti, di clausole che comportino, per il prestatore d'opera, la subordinazione gerarchica agli apparati del Comune, l'inserimento nell'organizzazione burocratica dell'Ente, il tacito rinnovo del contratto, una indeterminata durata dello stesso [...]"*.
- l'art. 5, co. 9 del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 17 della L. 124/2015, ai sensi del quale: *"E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in*